

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD) sottolinea preliminarmente la rilevanza del provvedimento in esame, che è finalizzato alla riforma delle pubbliche amministrazioni nella prospettiva di garantire la loro efficienza e trasparenza. Si tratta di un obiettivo che è stato in passato più volte perseguito e che, nel suo cammino, ha incontrato sempre ostacoli rilevanti. Le pubbliche amministrazioni devono e possono essere riformate, anche se il provvedimento in esame muove da presupposti non pienamente condivisibili, in primo luogo perché tende a sottovalutare il ruolo dell'utenza che, quale terminale dei servizi offerti, dovrebbe ricoprire una posizione più incisiva nel processo di riforma. Si sofferma sulla formulazione del testo che, a proprio avviso, in alcuni casi presenta aspetti non condivisibili: si riferisce, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera *i*), che, tra i criteri di delega in materia di azione collettiva, prevede al n. 2) la devoluzione del giudizio alla «giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo».

Esprime quindi le proprie perplessità sul criterio di delega previsto all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), n. 1), che prevede il rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia: al riguardo sottolinea come si tratti di una incompatibilità eccessiva, volta penalizzare il ruolo delle organizzazioni sindacale.

Analoghe perplessità esprime sul principio di delega volto a prevedere le sanzioni a carico del medico che concorra alla falsificazione dei documenti che attestano lo stato di malattia del dipendente: a proprio avviso si tratta di una norma volta ad individuare un responsabile che funga da «capro espiatorio» piuttosto che ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo che essa stessa si pone, vale a dire la diminuzione delle assenze per malattia.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca una norma interpretativa in materia di vicedirigenza e che, all'ultimo periodo, prevede che sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: a proprio avviso, infatti, si tratta di una disposizione del tutto superflua, in quanto reca un principio giuridico ampiamente consolidato.

Esprime quindi le proprie perplessità per come il provvedimento definisce il rapporto tra fonte legislativa e contratto collettivo, osservando in proposito la presenza di aspetti contraddittori. Il provvedimento, in sostanza, più che perseguire un intento reale di riforma, sembra in realtà volto a mettere in difficoltà l'azione delle pubbliche amministrazioni, come dimostra ad esempio la norma che estende con effetti immediati l'applicazione dell'azione collettiva al settore pubblico.